ISTITUZIONE DI ZONE DI PROTEZIONE ECOLOGICA OLTRE IL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE

Art. 2

Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica

Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalita' straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversita' e del patrimonio archeologico e storico. La presente legge non si applica alle attivita' di pesca.

Versione in vigore dal 18 marzo 2006, non più in vigore dal 21 agosto 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale
Estremi	Legge 8 febbraio 2006, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-zone-di-protezione-ecologica-oltre-il-limite-esterno/art-2-applicazione-della-normativa-all-interno-delle-zone-di-protezione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it